

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

NORMA	CONTENUTO DELLA NORMA
<p>Credito di imposta per le spese di formazione 4.0</p> <p>Art 1, commi 46 - 56</p>	<p>La norma dispone l'attribuzione, a tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, di un credito d'imposta del 40% per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario ed è subordinato alla condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</p>
<p>Promozione del sistema della formazione tecnica non universitaria (ITS)</p> <p>Art. 1, commi 67 - 69</p>	<p>La norma incrementa le risorse destinate al finanziamento del sistema degli ITS, prevedendo che il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore sia incrementato di 10 milioni per il 2018, 20 milioni per il 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020.</p>
<p>Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile</p> <p>Art. 1, commi 100 - 107</p>	<p>Per le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per 36 mesi entro il limite massimo di importo di 3.000 euro/anno.</p> <p>L'esonero spetta per le assunzioni di giovani under 30 alla data dell'assunzione e che non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro. A tal fine, eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro, e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento del beneficio.</p> <p>Per le sole assunzioni effettuate nel corso del 2018 l'esonero spetta anche per le assunzioni di giovani under 35.</p> <p>Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.</p> <p>L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.</p> <p>L'esonero è revocato nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato, nei 6 mesi successivi, al lavoratore assunto con l'esonero;• licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato, nei 6 mesi successivi, ad un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la stessa qualifica del lavoratore assunto con

	<p>l'esonero.</p> <p>L'esonero si applica anche in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasformazione a tempo indeterminato, successiva al 1° gennaio 2018, di un precedente rapporto a termine; • prosecuzione (trasformazione) a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato. In tal caso, l'esonero è applicato per un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015 (applicazione dell'aliquota del 10% per il primo anno successivo alla trasformazione).
<p>Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile - Esonero contributivo alternanza scuola - lavoro</p> <p>Art. 1, comma 108</p>	<p>La disposizione prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti:</p> <p>a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste;</p> <p>b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato duale (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore) o periodi di apprendistato in alta formazione.</p>
<p>Finanziamenti per la formazione e l'apprendistato</p> <p>Art. 1, commi 110 – 112</p>	<p>La norma prevede stanziamenti annuali, a decorrere dal 2018, per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all'alternanza scuola - lavoro, nonché per le attività di formazione relative all'apprendistato professionalizzante.</p> <p>In particolare sono destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 189.109.570,46 euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP); ➤ 75 milioni, incrementati a 125 milioni per il solo 2018, per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato duale (c.d. di primo livello), nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza scuola - lavoro; ➤ 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione trasversale relative ai contratti di apprendistato professionalizzante; ➤ 5 milioni per il 2018, 15,8 milioni per il 2019 e 22 milioni a decorrere dal 2020, per l'estensione degli incentivi di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015 (e già previsti fino al 31 dicembre 2017) relativi alle assunzioni con contratto di apprendistato duale (c.d. di primo livello).

<p>Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno</p> <p>Art. 1, commi 893 – 894</p>	<p>Si prevede un esonero contributivo del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2018, nel limite massimo di 8.060 euro per ogni neo assunto, entro i 35 anni di età, nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).</p> <p>L'esonero contributivo si applica anche ai neo assunti con età superiore a 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.</p> <p>La misura sarà finanziata con i programmi operativi nazionali, cofinanziati dal FSE.</p>
<p>Pagamento retribuzioni</p> <p>Art. 1, commi 913 - 914</p>	<p>A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico bancario (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore); • strumenti di pagamento elettronico; • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; • assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni). <p>I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.</p> <p>La firma del lavoratore apposta sulla busta paga, inoltre, non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.</p> <p>Rientrano nel campo di applicazione della norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i rapporti di lavoro subordinato (articolo 2094 c.c.), indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata; • i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa; • i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci. <p>Per la violazione dell'obbligo è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.</p>
<p>Libro Unico del Lavoro telematico</p> <p>Art. 1, comma 1154</p>	<p>La norma proroga al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'art. 15 del D.Lgs. n. 151/2015 che prevede la tenuta telematica presso il Ministero del Lavoro del Libro Unico del Lavoro.</p>
<p>Dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione</p> <p>Art. 1, commi 801 - 803</p>	<p>Si prevede che l'ANPAL comunichi, per il tramite del sistema informativo unitario di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2015, ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro (ex articolo 4 D.Lgs. n. 276/2003), e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (ex articolo 12 D.Lgs. n. 150/2015), i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.</p>